

**STATUTO ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE APS e SPORTIVA DILETTANTISTICA**

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita con sede in Oratino (CB), contrada Lammerti, 29, una ASD Associazione Sportiva Dilettantistica e APS Associazione Promozione Sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia denominata ASD "DIMENSIONE EXPLORER" APS. L'Associazione opera nel territorio della Regione Molise. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

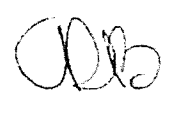
2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale.

3. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica, in particolare, della disciplina sportiva promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dilettantistica, in particolare nelle discipline legate all'escursionismo e al trekking, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina sportiva. Potrà comunque sviluppare e diffondere tutte le discipline sportive che il Consiglio Direttivo riterrà di attivare per i propri soci. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive praticate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello















svolgimento della pratica sportiva in genere. Nella propria sede (o nelle strutture prese in gestione) l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro. L'Associazione, altresì, si propone di:

- Promuovere manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- Promuovere lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- Favorire l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- Promuovere l'agriturismo, il turismo naturale e rurale e la promozione del patrimonio archeologico, ambientale ed enogastronomico;
- Promuovere manifestazioni tendenti a valorizzare turisticamente, economicamente, socialmente e culturalmente il territorio, anche in collaborazione con altri enti ed organi, avendo particolare riguardo alla tutela ed il miglioramento del patrimonio ambientale, storico ed archeologico e demo etnoantropologico;
- Promuovere manifestazioni, congressi, mostre, work-shop ed iniziative culturali nazionali ed internazionali;
- Promuovere la rappresentanza unitaria e la tutela legale, su delega o autonomamente, dei soci presso le autorità centrali, regionali e comunitarie referenti per i diversi progetti che si intendono realizzare, nonché presso banche, enti e istituti pubblici e privati sia in Italia che all'estero;
- Promuovere attività turistiche, ricreative e per il tempo libero sia indoor che outdoor, manifestazioni culturali e valorizzazione della tradizione locale;
- Promuovere e valorizzare i territori attraverso attività ed eventi quali viaggi, gite organizzate o soggiorni turistici sia in Italia che all'estero;
- Gestire strutture proprie e di terzi, in convenzione in Italia o in altri luoghi all'estero, dove l'Associazione lo ritiene opportuno. Al riguardo si vuole dare rilevanza a tutte le operazioni di collegamento sul territorio europeo ed internazionale, creando opportune alleanze;
- Promuovere la formazione professionale legata soprattutto allo sviluppo del mercato del lavoro e delle nuove professionalità. Particolari legami saranno attivati con il mondo delle scuole;
- La divulgazione di tutte le attività socio-economiche, culturali, turistiche e di rilevanza ambientale legate al territorio;
- La partecipazione, con propri rappresentanti, all'attività dei gruppi di lavoro, commissioni ed organismi nazionali e internazionali, preposti alla elaborazione di normative e direttive interessanti l'Associazione;
- Lo studio di programmi e progetti di valenza territoriale e la loro realizzazione e promozione in ambiti nazionali ed internazionali;
- Creare pari opportunità nella fruizione dei servizi;
- Valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse turistiche, culturali, religiose, naturalistiche, termali, ed alle strutture riabilitative e sportive in Italia e all'Estero;
- Garantire una fruizione senza discontinuità ed ottimizzarne l'utilizzabilità da parte di tutti attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;

- Provvedere all'integrazione di competenze e professionalità diverse, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un'offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore più flessibili, di qualità e competitivi, adatti a quelle fasce d'utenza, sempre crescenti, i cui bisogni speciali e le cui necessità di maggior fruizione non risultano ancora recepite adeguatamente dagli operatori del sistema turistico e dal contesto sociale;
 - Accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dello incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;
 - Coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;
 - Coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri;
 - Assumere operatori retribuiti con lo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'associazione.
 - L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa associazione delibererà di aderire.
5. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazione sportive nazionale, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa associazione delibererà di aderire che dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eletto dalla medesima.









5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
 - Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - Esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta al Presidente dell'Associazione.
- e il dovere di:
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
2. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 8

(Domanda di ammissione)

1. Sono soci tutte persone fisiche che chiedono di partecipare alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento alla Federazione sportiva o all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono fare parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono fare parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

RP

==

IR

Ad

DB

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- l'Organo di controllo

ART. 11
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.
3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, WhatsApp o SMS, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12
(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 10 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta

ordinaria, fax, e-mail, WhatsApp o SMS. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre dell'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

3. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere i componenti il consiglio direttivo;
- b) Votare il bilancio consuntivo;
- c) Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali
- d) Deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, WhatsApp o SMS. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

2. Nell'assemblea straordinaria sono ammesse deleghe di n.1 per ogni socio presente.

3. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

4. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

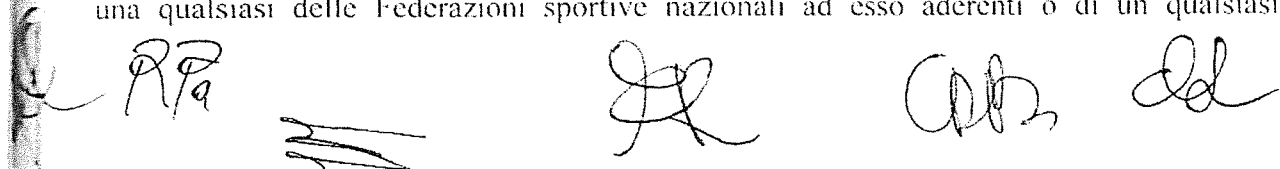
5. In caso di convocazione ai sensi del precedente punto 3) l'ordine del giorno dell'assemblea potrà contenere, e l'assemblea potrà discutere, solo gli argomenti che hanno originato la richiesta.

ART.13

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da **cinque** membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di un qualsiasi Ente di



Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Dimissioni:

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i consiglieri rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazione. Ove venga a mancare tale possibilità il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti. I consiglieri così eletti resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Convocazione Direttivo:

1. Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto dal Presidente. La convocazione deve contenere la sede, l'ora e il giorno della riunione, nonché l'ordine del giorno.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

Compiti del Consiglio direttivo:

1. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

2. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

3. Stabilire annualmente l'entità della quota associativa;

4. Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del dettato di cui all'articolo 12;

5. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

6. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

7. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. L'organo di amministrazione è formato da un numero di 5 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 2 mandati.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.
3. Il Presidente resta in carica 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16

(Il Segretario)

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017

ART. 18

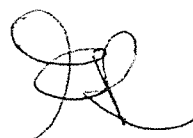
(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e collaboratori, ai propri fondatori, associati, lavoratori amministratori ed altri.

ART. 19

(Risorse economiche)

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:
 - Quote associative;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rendite patrimoniali;
 - Attività di raccolta fondi;
 - Rimborsi da convenzioni;
 - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 20

(Bilancio)

1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTA (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).
2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21

(Libri sociali)

1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. Il libro degli associati;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d. Il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta da inoltrare al Presidente.

ART. 22

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 23

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Rossana Colaninno

Concetta Giulio
Amario De Luca

Nichola Minichiello

Giuseppe Benvenuto

Roberto Padulo

